

SENTENZA

Tribunale sez. lav. - Reggio Calabria, 16/09/2020, n. 775

Intestazione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Sezione lavoro

Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 221, commi 2 e 4, della Legge 17 luglio 2020 n.77 di conversione del D.L. n. 34/2020, ha pronunciato in data 16/09/2020, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 3867/2017 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a precetto;
TRA

Ri. Si. e EUROCHIMICA S.R.L., in persona del legale rappresentante

p.t., rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv.

Antonio Mittica, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in

Locri alla Via Nosside snc;

opponenti

CONTRO

Sp. Pa., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti,

dall'avv. Demetrio Porcino, ed elettivamente domiciliato presso il

suo studio in Reggio Calabria, via Magna Grecia n. 4/b;

opposto

CONCLUSIONI: come in atti.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 22.09.2017, i ricorrenti in epigrafe proponevano opposizione ex art. 617 c.p.c. all'atto di precetto notificato in data 04.09.2017, intimante il pagamento della somma complessiva pari a E 17.029,35 (comprensivo di sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese di precetto), in forza della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 2016 del 28.12.2007.

Eccepivano la nullità del precetto sotto vari profili, e segnatamente: 1) per violazione dell'art. 480 comma 2 c.p.c. per omessa indicazione della parte intimata, posto che era stato indicato come destinataria dell'intimazione "Eurochimica snc di Ri. Si." che, di fatto, era una società inesistente; 2) per omessa indicazione dell'avvertimento relativo alla possibilità di concludere un accordo transattivo con il creditore (comma 2 dell'art. 480 c.p.c., come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132); 3) per difetto di legittimazione passiva della Eurochimica s.r.l., tenuto conto che nel contratto di cessione del ramo di azienda stipulato tra la ditta individuale Eurochimica di Ri. Si. e Eurochimica s.r.l. era stata espressamente esclusa l'operatività dell'art. 2112 c.c., avendo le parti concordato che "i crediti ed i debiti di qualsiasi natura, gli oneri previdenziali, fiscali e di qualsiasi altro genere,

maturati e maturandi in base a rapporti e causali inerenti alla pregressa gestione" sarebbero rimasti a carico della cedente.

Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, Sp. Pa. chiedendo di "dichiarare la nullità dell'atto di precetto per irregolarità formale dell'atto di precetto medesimo, alla stregua delle motivazioni sopra esposte;

dichiarare conseguentemente che gli opposenti nulla devono a Sp. Pa. in forza del titolo azionato in quanto: a) la società Eurochimca Srl, in conformità del rogito notarile datato 17/07/2007, è cessionaria del ramo d'azienda ceduto, dal quale sono stati espressamente esclusi i crediti e i debiti di qualsiasi natura, gli oneri previdenziali, fiscali e di qualsiasi altro genere, maturati e maturandi in base a rapporti e causali inerenti alla pregressa gestione, che sono rimasti a totale carico della parte venditrice; b) la sig.ra Ri. Si., è parte comparente e venditrice nel citato rogito, in qualità di persona fisica, legale rappresentante della ditta individuale "Eurochimica di Ri. Si.", non essendo mai esistita la società in nome collettivo "Eurochimica snc di Ri. Si." indicata quale destinataria dell'atto di precetto oggi opposto; per l'effetto, provvedere alla relativa declaratoria di estinzione dell'obbligo di pagamento oggetto dell'atto di precetto notificato agli opposenti in data 04/09/2017 per nullità del precetto medesimo per irregolarità formale; il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario".

Ritualmente instaurato il contraddittorio, il sig. Sp. si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza in fatto e diritto dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con condanna degli opposenti alla refusione delle spese di lite, con distrazione, e al risarcimento per lite temeraria.

Acquisita la documentazione prodotta e le note scritte depositate dalle parti, alla odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.

2. L'opposizione è infondata.

2.1. Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di nullità del precetto per violazione dell'art. 480 comma 2 c.p.c., per avere il creditore precettante indicato come

destinatario dell'intimazione la Eurochimica s.n.c. di Ri. Si., società, in realtà, inesistente.

Invero, la denominazione come "s.n.c." della Eurochimica di Ri. Si. - ditta individuale - non è altro che il frutto di un errore materiale in cui era incorso il Giudice che aveva redatto la sentenza costituente il titolo esecutivo.

Dagli atti del giudizio in cui è stata resa la sentenza/titolo esecutivo - depositati nell'odierno giudizio dal creditore opposto - si evince chiaramente che il datore di lavoro dello Sp. era la ditta individuale Eurochimica di Ri. Si.; pertanto, l'erroneo riferimento "s.n.c." contenuto nel precetto (e nella sentenza) non ha potuto creare alcun dubbio circa l'identificazione del debitore (uno dei) precettato.

Del resto, nel precetto si "intima" (insieme alla Eurochimica s.r.l.) precisamente Ri. Si. persona fisica e non Ri. Si. nella qualità di amministratore - legale rappresentante della s.n.c..

2.2. Palesemente infondata è la doglianza che vuole la nullità del precetto perché mancante dell'avvertimento di cui all'art. 480 c.p.c., come novellato dal D.L. n. 83/2015, secondo cui il debitore, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, può concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi o proporre un piano del consumatore, ponendo rimedio alla situazione di sovra indebitamento.

Invero, per pacifica giurisprudenza di merito, l'assenza del suddetto avvertimento non è sanzionata con la previsione di nullità del precetto, a differenza delle altre prescrizioni di forma contenute nel secondo comma dell'art. 480 c.p.c.; per cui essendo lo scopo del precetto quello dell'intimazione ad adempiere ad una determinata obbligazione, al fine di evitare l'esecuzione forzata ed il relativo aggravio di spese, il mancato avvertimento sul sovra indebitamento non integra un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo connesso all'atto di precetto, non essendo l'accesso alle procedure di sovra indebitamento impedito dal compimento di determinati atti esecutivi, né richiede forme particolari, sicché il debitore, anche se non avvertito non corre il rischio di incorrere in preclusioni o decadenze di sorta determinate dall'inizio e dallo svolgimento dell'esecuzione forzata singolare (cfr. ex multis Tribunale Modena sez. I, 17/07/2019, n. 1169; Tribunale Perugia sez. III, 25/06/2019, n. 1019; Tribunale Trani, 30/01/2019, n.

216; Tribunale Bari sez. II, 27/06/2018, n. 2756; Tribunale Milano, sez. III, 30/03/2016, n. 4347).

2.3. Anche sotto il profilo della carenza di legittimazione della Eurochimica s.r.l. l'opposizione si rivela del tutto priva di fondamento.

Invero, la stessa è stata precettata in quanto cessionaria del ramo di azienda dell'impresa della Rinaldo cui era addetto lo Spanti, sulla base del disposto dell'art. 2112 c.c. che, per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Cass., 03/12/2018, n. 31167), ha natura di norma imperativa.

Il che è sufficiente ad affermare che ogni patto contrario o elusivo delle garanzie di cui all'art. 2112 c.c. è nullo per violazione (diretta o indiretta) di una norma imperativa; senza tener conto del fatto che, in omaggio al disposto dell'art. 1372 c.c., l'accordo intercorso tra la Rinaldo e la Eurochimica s.r.l. non sarebbe opponibile ai terzi e, dunque, al sig. Sp..

Ne discende che è inopponibile al lavoratore precettante la clausola contenuta nel contratto di cessione secondo cui "i crediti ed i debiti di qualsiasi natura, gli oneri previdenziali, fiscali e di qualsiasi altro genere, maturati e maturandi in base a rapporti e causali inerenti alla progressa gestione" sarebbero rimasti a carico della cedente.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta va rigettata.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario.

Parte opponente va condannata, altresì, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..

Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che "La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento

della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione." (Cass., S.U., 13/09/2018, n. 22405).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, attesa la palese e consapevole infondatezza dell'opposizione che lascia trasparire un intento meramente dilatorio della stessa in spregio alle regole di correttezza e buona fede applicate nel processo, in applicazione dell'art. 96 comma 3 c.p.c., condanna Ri. Si. ed Eurochimica s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., altresì, al pagamento in favore dell'opposto della somma equitativamente determinata in E 300,00.

P.Q.M.

La dr.ssa Valentina Olisterno, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

1. rigetta l'opposizione;
2. condanna Ri. Si. ed Eurochimica s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite liquidate in complessivi E 2.000,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfetario come per legge, con distrazione;
3. condanna, in solido, Ri. Si. ed Eurochimica s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Sp. Pa. della somma di E 300,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c..

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica

che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..

Così deciso in Reggio Calabria, lì 16/09/2020.

Depositata in Cancelleria il 16/09/2020